



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Oggetto: Copertura assicurativa dei Commissari ex Ordinanza n. 183/2024 – Art. 2, comma 5 – Inquadramento della responsabilità e disciplina delle penali ex art. 8, comma 5. Chiarimenti interpretativi.

1. Premessa e finalità

La presente circolare è volta a fornire chiarimenti interpretativi in ordine:

- alla natura e all'ambito della copertura assicurativa richiesta ai Commissari ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'Ordinanza n. 183/2024;
- al riparto delle responsabilità tra Commissario e Comune conferente l'incarico;
- alla disciplina delle penali previste dall'art. 8, comma 5;
- agli strumenti giuridici idonei a garantire l'eventuale obbligo restitutorio.

2. Inquadramento della copertura assicurativa (art. 2, comma 5)

2.1 Natura della copertura

La copertura assicurativa richiesta ai Commissari deve essere qualificata come polizza di Responsabilità Civile Professionale (RC professionale). Essa è finalizzata a garantire i rischi derivanti dallo svolgimento dell'incarico conferito dal Comune ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza.

2.2 Ambito oggettivo di copertura

La polizza deve coprire la responsabilità professionale del Commissario per:

- errori, omissioni, negligenze nell'esecuzione dell'incarico;
- violazione di obblighi derivanti dal rapporto professionale con il Comune;
- danni patrimoniali subiti dal Comune committente, anche indirettamente derivanti da pretese di terzi.

3. Riparto delle responsabilità

3.1 Responsabilità verso i terzi

Sotto il profilo sistematico il Comune resta titolare del potere sostitutivo, mentre il Commissario opera quale ausiliario/incaricato dell'Ente. Ne consegue che eventuali danni extracontrattuali verso terzi (art.

2043 c.c.) gravano primariamente sul Comune, quale soggetto titolare della funzione amministrativa. Resta ferma la possibilità per l'Ente di agire in rivalsa.

3.2 Responsabilità del Commissario verso il Comune

Il Commissario risponde a titolo contrattuale nei confronti del Comune in forza del rapporto di incarico professionale. Sono ricompresi i danni diretti arrecati all'Ente e le somme che il Comune abbia dovuto corrispondere a terzi per fatti imputabili al Commissario.

È questo il rischio tipicamente coperto dalla polizza RC professionale.

4. Disciplina delle penali (art. 8, comma 5)

4.1 Natura giuridica della penale

Le penali previste dall'art. 8, comma 5, incidono sul compenso spettante al Commissario e hanno natura di clausola penale contrattuale (art. 1382 c.c.). Esse non costituiscono risarcimento del danno verso terzi e non sono riconducibili alla responsabilità civile professionale.

4.2 Incompatibilità con la copertura assicurativa

Ne consegue che le penali non possono essere oggetto di copertura mediante polizza RC professionale in quanto non rappresentano un danno risarcibile, costituirebbero una garanzia indennitaria a favore del Commissario, incompatibile con la ratio della previsione normativa e determinerebbero un effetto di deresponsabilizzazione dell'attività professionale

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli